*S. P. Q. R. COMUNE DI ROMA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

(SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1999)

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno di venerdì nove del mese di luglio, alle ore 9,50, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma, così composta:

1	RUTELLI FRANCESCO	Sindaco	10	Gasbarra Enrico	Assessore
2	Tocci Walter	Vice Sindaco	11	Gabriele Giuseppina	"
3	Borgna Giovanni	Assessore	12	Tozzi Stefano	44
4	Montino Esterino	"	13	GENTILONI PAOLO	"
5	CECCHINI DOMENICO	"	14	MILANA RICCARDO	"
6	DEL FATTORE SANDRO	44	15	PANTANO PAMELA	44
7	Farinelli Fiorella	"	16	D'ALESSANDRO GIANCARLO	"
8	PIVA AMEDEO	"	17	Marchetti Maria Pia	"
9	De Petris Loredana	"			

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Borgna, Montino, Del Fattore, Farinelli, Piva, De Petris, Gabriele, Tozzi, Gentiloni, Milana, Pantano, D'Alessandro e Marchetti.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.

(OMISSIS)

Deliberazione n. 1406

Approvazione del Codice di comportamento in attuazione dell'art. 44 del Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea.

Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 214 del 12-13 novembre 1998 ha approvato il Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, subordinandone l'entrata in vigore all'approvazione del Codice di Comportamento e della Carta dei servizi previsti agli articoli 44 e 45 del Regolamento stesso;

Che in particolare l'art. 44 rinvia l'approvazione del Codice di Comportamento alla Giunta Comunale, "sentita la Commissione Consultiva prevista dall'art. 32 e l'Autorità per i servizi Pubblici Locali del Comune di Roma";

Che tale Commissione nominata con Determinazioni Dirigenziali n. 507 del 2 aprile 1999 e n. 642 del 29 aprile 1999 ha esaminato, nelle sedute in data 8 aprile 1999-20 aprile 1999-4 maggio 1999 e 7 maggio 1999 il Codice di Comportamento e la Carta dei servizi proposti dall'Amministrazione Comunale, formulando osservazioni e pareri;

Considerato che in data 24 giugno 1999 il Direttore dell'U.O. Concessioni VII, quale responsabile, ha espresso il parere che integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore F.to: L. Boattini";

Che in data 25 giugno 1999 il Dirigente della XIII U.O. della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Dirigente F.to: P. Colusso";

LA GIUNTA COMUNALE

delibera di approvare il documento allegato al presente atto – del quale forma parte integrante – contenente sia il Codice di Comportamento, previsto dall'art. 44 del Regolamento Comunale per la Disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, sia gli obblighi ed i doveri dei viaggiatori.

ALLEGATO A

CODICE DI COMPORTAMENTO

Art. 1 - Principi

Il conducente svolge il proprio servizio nel modo più efficiente nell'interesse del cliente ed assume le responsabilità connesse al proprio compito.

Il suo comportamento è ispirato alla cura del servizio pubblico che gli è affidato.

Il comportamento del conducente dei veicoli adibiti ai servizi pubblici non di linea è improntato all'osservanza delle leggi, delle norme che disciplinano il servizio ed in particolare del Codice di Comportamento e della carta dei servizi, al rispetto delle Istituzioni e dell'Amministrazione che gli affida il servizio.

Nell'espletamento del servizio il conducente deve far prevalere l'interesse pubblico sugli interessi privati propri ed altrui.

Art. 2 - Obblighi dei conducenti

Nell'esercizio della propria attività i titolari di licenze ed autorizzazioni, i collaboratori familiari ed i sostituti alla guida hanno l'obbligo di:

- applicare sull'autovettura in servizio i contrassegni distintivi di riconoscimento specificati agli artt. 21 e 22 del Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea e disposizioni attuative;
- 2. mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- 3. mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri;

- 4. tenere nel veicolo oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso la licenza o l'autorizzazione comunale ed ogni altro atto rilasciato dall'Amministrazione Comunale in relazione all'esercizio del servizio, in particolare: condizioni tariffarie in vigore, codice di comportamento, carta dei servizi;
- 5. caricare i bagagli dei viaggiatori negli appositi vani;
- 6. consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
- 7. usare la massima cortesia ed attenzione verso tutti i clienti;
- 8. non chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine dei clienti invalidi e dei cani dei non vedenti:
- 9. di richiedere quale compenso solo l'importo indicato dal tassametro ed i supplementi autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 30 e 5 del Regolamento Comunale e per i conducenti di autovetture da noleggio, l'importo pattuito;
- 10. non interrompere il servizio se non a richiesta del passeggero o in caso di forza maggiore o di pericolo o comunque di situazioni che pregiudicherebbero la sicurezza del servizio;
- 11. rilasciare al cliente, se richiesto, la ricevuta attestante il prezzo pagato per il trasporto;
- 12. non fumare in servizio;
- 13. depositare all'ufficio oggetti rinvenuti entro il primo giorno lavorativo successivo al ritrovamento qualunque oggetto dimenticato nella vettura, che non possa essere riconsegnato immediatamente;
- 14. non far salire sulla vettura persone estranee a quelle che l'hanno noleggiata;

Art. 3 - Obblighi specifici dei conducenti di taxi

Nell'esercizio della propria attività i titolari di licenza taxi, i loro collaboratori familiari ed i sostituti alla guida hanno l'obbligo di:

- 1. aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona all'interno del territorio comunale, fatto salvo il diritto alla sicurezza del conducente;
- 2. azionare il tassametro solo dopo che il cliente è entrato nel taxi, tranne quando il servizio è stato richiesto attraverso la centrale radio o la postazione telefonica agli stazionamenti;
- 3. per i servizi che eccedono il perimetro urbano il conducente deve avvertire il cliente del momento in cui deve essere applicata la tariffa extraurbana;
- 4. attivare l'illuminazione del segnale TAXI nelle ore notturne, quando la vettura è disponibile, nel rispetto dell'art. 152 Dlgs 30 aprile 1992 n.° 285;
- 5. seguire, salvo specifica diversa richiesta del cliente, il percorso più economico per recarsi a destinazione;
- 6. iniziare il servizio nel territorio del Comune che ha rilasciato la licenza;
- 7. non rimanere alla guida per un periodo superiore alle 9 ore continuative;
- 8. comunicare al competente ufficio comunale il cambio di domicilio entro una settimana dal suo verificarsi.

Art. 4 - Obblighi specifici per i conducenti di vetture N.C.C.

Nell'esercizio della propria attività i titolari di autorizzazione al noleggio (N.C.C.) ed i loro collaboratori familiari hanno l'obbligo di:

- 1. accettare la prenotazione del servizio esclusivamente presso la rimessa o la sede del vettore, qualora coincida con la rimessa, e documentare l'avvenuta prenotazione;
- 2. riportare la vettura nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto;
- 3. non tenere il veicolo in sosta sulla strada, salvo che durante l'esecuzione di un servizio;
- 4. comunicare all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa entro una settimana dal suo verificarsi.

Art. 5 - Violazioni del codice di comportamento

5.1 Sanzioni

La violazione dei doveri previsti dal presente Codice di comportamento e non sanzionati da norme di legge o di regolamento, comporterà l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di £ 50.000 ad un massimo di £. 200.000. Le sanzioni pecuniarie saranno comminate solidalmente a carico del sostituto e del titolare della licenza.

In caso di ripetute trasgressioni nell'arco di un biennio dei doveri sopra indicati sarà applicabile la sanzione della sospensione dal servizio per un minimo di giorni 5 ed un massimo di giorni 21.

5.2 Criteri di valutazione delle violazioni

Nell'applicazione delle sanzioni l'Amministrazione si atterrà ai seguenti criteri generali:

- a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate;
- b) natura e rilevanza dei doveri violati;
- c) grado del danno o del pericolo causato all'utente o all'Amministrazione ovvero gravità del disservizio determinatosi;
- d) comportamento del conducente nel biennio precedente;
- e) ripetuta violazione di un medesimo obbligo.

La Commissione consultiva su richiesta delle Organizzazioni sindacali potrà riesaminare, sulla base dell'esperienza concreta, l'adeguatezza dei criteri sopra esposti.

5.3 Commissione di garanzia

E' istituita una Commissione di garanzia con il compito di acquisire ogni eventuale notizia di violazione dei doveri previsti da norme di legge, regolamento e dalle disposizioni del presente codice; verificare la fondatezza delle notizie in contraddittorio con l'interessato; esprimere un giudizio sulla eventuale responsabilità del conducente ed indicare la sanzione da applicare.

La Commissione di garanzia è composta da un membro appartenente all'Autorità per i Pubblici Servizi Locali, da un membro appartenente all'Avvocatura Comunale, da un membro appartenente all'Ufficio Legale regionale.

I componenti della Commissione di garanzia durano in carica due anni e sono nominati con Determinazione Dirigenziale su designazione delle Amministrazioni d'appartenenza.

La Commissione si avvarrà di personale, sede e mezzi messi a disposizione dal Comune di Roma.

Le funzioni di Presidente della Commissione saranno svolte dal membro appartenente all'Autorità per i Pubblici Servizi Locali.

5.4 Procedimento sanzionatorio

La Commissione di garanzia, acquisita la notizia di violazione dei doveri indicati nelle precedenti disposizioni, contesta all'interessato per iscritto eventuali addebiti e lo invita a presentare, entro 10 giorni dalla comunicazione, eventuali sue osservazioni e prove a discolpa.

L'interessato può chiedere di essere sentito personalmente ed in tal caso la Commissione provvederà a comunicare la data ed il luogo di audizione.

Il conducente ha diritto a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti del procedimento e potrà farsi assistere o rappresentare da persona od organizzazione sindacale di sua fiducia.

Qualora emerga la necessità di procedere all'acquisizione di ulteriori elementi di fatto la Commissione ne darà comunicazione all'interessato affinché possa partecipare all'istruttoria.

Compiuti gli accertamenti necessari e sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta, la Commissione esprimerà parere vincolante circa la responsabilità del conducente e circa l'entità della sanzione da comminare.

La sanzione sarà adottata con Disposizione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento VII.

5.5 Fondo della qualità del servizio

Le somme pagate dal trasgressori dei doveri previsti dal codice di comportamento saranno destinate ad un fondo vincolato ad attività ed iniziative volte al miglioramento della qualità del servizio.

Art. 6 - Commissione Conciliativa

E' istituita una Commissione Conciliativa composta da un rappresentante dell'Amministrazione Comunale con funzioni di Presidente, un rappresentante della categoria dei tassisti e N.C.C., un rappresentante degli utenti con il compito di definire, in via transattiva e di equità, le controversie insorte tra utenti e titolari di licenze del servizio pubblico.

La Commissione opererà secondo un regolamento approvato dalla Commissione medesima previo parere delle associazioni di categoria e delle associazioni di consumatori – utenti.

Il regolamento disciplinerà l'istituzione di un albo dei membri designati dalle categorie professionali e dalle associazioni dei consumatori utenti, in modo da consentire alle parti di scegliere preventivamente il membro della Commissione di loro gradimento.

Art. 7 Obblighi dei viaggiatori

7.1 Il viaggiatore deve:

- 1. Mantenere un comportamento rispettoso del vivere civile e tale da non compromettere la sicurezza del viaggio
- 2. Rispettare il divieto di fumare
- 3. Allacciarsi le cinture di sicurezza
- 4. Pagare l'importo della corsa
- 5. Informare l'autista all'inizio della corsa del percorso desiderato qualora desideri un percorso specifico
- 6. Informare preventivamente l'autista circa le modalità di pagamento
- 7. Lasciare una caparra adeguata al tempo d'attesa qualora desideri far attendere il veicolo

7.2 Il viaggiatore non deve:

- 1. Sporcare o danneggiare la vettura
- 2. Gettare oggetti dal finestrino

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE W. Tocci

> IL SEGRETARIO GENERALE V. Gagliani Caputo

	La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretor	rio dal
al	e non sono s	state prodotte opposizioni.
9 lugli	La presente deliberazione è stata adottata dalla io 1999.	Giunta Comunale nella seduta del
Dal Ca	ampidoglio, lì	
	F	o. IL SEGRETARIO GENERALE

★ S. P. Q. R.

COMUNE DI ROMA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

(SEDUTA DEL 13 GIUGNO 2000)

L'anno duemila, il giorno di martedì tredici del mese di giugno, alle ore 14,30, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma, così composta:

1	RUTELLI FRANCESCO	Sindaco	9	De Petris Loredana	Assessore
2	Tocci Walter	Vice Sindaco	10	Tozzi Stefano	"
3	Borgna Giovanni	Assessore	11	GENTILONI PAOLO	"
4	Montino Esterino	"	12	MILANA RICCARDO	"
5	CECCHINI DOMENICO	"	13	PANTANO PAMELA	"
6	DEL FATTORE SANDRO	"	14	D'ALESSANDRO GIANCARLO	"
7	Farinelli Fiorella	"	15	Marchetti Maria Pia	"
8	PIVA AMEDEO	"	16	Cioffarelli Francesco	"

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Borgna, Montino, Cecchini, Del Fattore, Piva, De Petris, Gentiloni, Milana, D'Alessandro, Marchetti e Cioffarelli.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo. (O M I S S I S)

Deliberazione n. 646

Commissione di Garanzia istituita ai sensi dell'art. 5 della deliberazione G.C. n. 1406 del 9 luglio 1999, che ha approvato il Codice di comportamento in attuazione dell'art. 44 del Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea. Sanzioni.

Premesso che il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea con deliberazione n. 214 del 12-13 novembre 1998, subordinandone l'entrata in vigore all'approvazione del Codice di Comportamento e della Carta dei Servizi, previsti dagli artt. 44 e 45 del Regolamento stesso;

Che con deliberazione G.C. n. 1406 del 9 luglio 1999 è stato adottato il Codice di Comportamento per il settore degli autoservizi pubblici non di linea;

Che ai sensi dell'art. 5 della predetta deliberazione n. 1406 è stata istituita una Commissione di Garanzia cui è stato attribuito il compito di acquisire notizie di violazione dei doveri previsti da norme di legge, di Regolamento e del Codice di comportamento e di sanzionare i comportamenti illegittimi, previo accertamento delle responsabilità;

Che la Commissione di Garanzia, costituita con Determinazioni Dirigenziali nn. 1840 del 30 ottobre 1999 e 2141 del 25 novembre 1999, si è regolarmente insediata ed ha iniziato la propria attività istituzionale;

Che è emersa la necessità di coordinare l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice di Comportamento, dal Regolamento e dalla normativa nazionale e regionale in materia;

Che inoltre, per ragioni di omogeneità e completezza, si reputa opportuno attribuire alla Commissione anche la funzione istruttoria relativamente alle violazioni previste dall'art. 3, comma 2 legge della Regione Lazio 26 ottobre 1993 n. 58 ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 4 della stessa legge;

Che al fine di consentire alla Commissione di Garanzia di verificare la correttezza e la legalità del comportamento generale del soggetto titolare di licenza o autorizzazione rilasciata dal Comune di Roma ed attivare procedimenti istruttori a carico dei contravventori, appare opportuno attribuire alla medesima la competenza a conoscere ogni violazione dei doveri previsti da norme di legge, regolamento e dalle disposizioni del Codice di Comportamento;

Che in caso di ripetute trasgressioni nell'arco di un biennio dei doveri previsti dal Codice di Comportamento sarà applicabile la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dal servizio, di cui all'art. 4 della legge della Regione Lazio 26 ottobre 1993 n. 58, nella misura ridotta da un minimo di giorni 5 ad un massimo di giorni 21;

Che a coloro che commettano nell'arco di un biennio più di due infrazioni a disposizioni legislative e regolamentari ed in particolare alle norme contenute nel Codice della Strada e nell'ordinanza n. 14/99 e successive modifiche emanata dal Direttore dell'Aeroporto Leonardo da Vinci sarà applicabile la sanzione amministrativa della sospensione dal servizio nella misura compresa da un mese a sei mesi, in considerazione della gravità delle violazioni commesse;

Che inoltre il titolare di licenza e autorizzazione che non osservi il provvedimento di sospensione dal servizio incorrerà nella revoca del titolo, ai sensi dell'art. 34 del Regolamento approvato con D.C.C. n. 214 del 12/13 novembre 1998;

Che il Codice di comportamento prevede obblighi e doveri anche nei confronti dei viaggiatori;

Considerato che in data 1 giugno 2000 il Direttore della V U.O. del Dipartimento VII, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore F.to: V. Tognacci";

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, di modificare l'art. 5, commi 1, 3 e 5 della deliberazione n. 1406 del 9 luglio 1999, che risultano così sostituiti:

Il comma 5.1 è così sostituito:

5.1 Sanzioni

Salvo quanto disposto dall'art. 4, della legge della Regione Lazio 26 ottobre 1993 n. 58, alla violazione dei doveri previsti dal presente Codice di comportamento consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 86, comma terzo, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

Della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata al sostituto risponde, in via solidale, anche il titolare della licenza.

In caso di ripetute trasgressioni nell'arco di un biennio dei doveri sopra indicati sarà applicabile la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dal servizio, di cui all'art. 4 della legge della Regione Lazio 26 ottobre 1993 n. 58, nella misura ridotta da un minimo di giorni 5 ad un massimo di giorni 21.

A coloro che commettano nell'arco di un biennio più di due infrazioni a disposizioni legislative e regolamentari ed in particolare alle norme contenute nel Codice della Strada e nell'ordinanza n. 14/99 e successive modifiche emanata dal Direttore dell'Aeroporto Leonardo da Vinci sarà applicabile la sanzione amministrativa della sospensione dal servizio nella misura compresa da uno a sei mesi e il titolare di licenza o autorizzazione che non osservi il provvedimento di sospensione dal servizio incorrerà nella revoca del titolo, ai sensi dell'art. 34 del Regolamento approvato con Del. C.C. n. 214 del 12/13 novembre 1998.

Il comma 5.3 è così sostituito:

5.3 Commissione di Garanzia

Al fine della irrogazione delle sanzioni indicate al numero 1 del presente articolo e all'art. 4 della legge della Regione Lazio 26 ottobre 1993 n. 58, è istituita una Commissione di Garanzia con il compito di acquisire ogni eventuale notizia di violazione dei doveri previsti da norme di legge, regolamento e dalle disposizioni del presente codice, verificandone la fondatezza in contraddittorio con l'interessato, esprimere un giudizio sulla eventuale responsabilità del trasgressore ed indicare la natura e la misura della sanzione da applicare.

La Commissione di Garanzia è composta da un membro appartenente all'Autorità per i Pubblici Servizi Locali, da un membro appartenente all'Avvocatura Comunale, da un membro appartenente all'Ufficio Legale Regionale.

I componenti della Commissione di Garanzia durano in carica due anni e sono nominati con Determinazione Dirigenziale su designazione delle Amministrazioni d'appartenenza.

La Commissione si avvarrà di personale, sede e mezzi messi a disposizione dal Comune di Roma.

Le funzioni di Presidente della Commissione saranno svolte dal membro appartenente all'Autorità per i Pubblici Servizi Locali.

Al comma 5.5 – Fondo della qualità del servizio le parole "dei doveri previsti dal Codice di comportamento" sono sostituite con le parole "dei doveri indicati nelle precedenti disposizioni".

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE W. Tocci

IL SEGRETARIO GENERALE V. Gagliani Caputo

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.
La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta de 13 giugno 2000.
Dal Campidoglio, lì
p. IL SEGRETARIO GENERALE